Studio AMATO

PILLOLE 2018 01

COMPENSAZIONI IVA E RIMBORSI IVA

001/2018
Gennaio

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

01. Le compensazioni dopo la manovra correttiva

Compensazioni dopo la manovra correttiva 2017

Quando il Fisco deve pagare esistono norme intricate e continui mutamenti di disposizioni che inducono facilmente all'errore.

Le complicate disposizioni in materia di compensazione dei crediti tributari hanno subito un'ulteriore stretta per effetto delle novità apportate **dall'art. 3 della "Manovra correttiva"**, il **D.L. 50/2017**.

Art. 3 DL 50/2017

Il legislatore ha **abbassato da 15mila a 5mila Euro la soglia** oltre la quale è necessario apporre il **visto di conformità** nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione. Rispetto alla disciplina previgente, quindi, **scompare la soglia** "intermedia", **da 5mila a 15mila Euro**, entro la quale - ai fini della compensazione- era necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA. **Pertanto si avrà:**

Nuova soglia e visto di conformità

- **compensazione libera** entro 5.000 Euro;
- **compensazione con preventiva presentazione della dichiarazione IVA munita di visto,** per importi superiori a 5.000 Euro.

Riepilogando:

Tabella riepilogo

Compensazione Credito Iva annuale post DL 50/2017	
fino a 5.000 €	Libera compensazione "orizzontale" del credito, senza attendere la presentazione della dichiarazione
oltre 5.000 €	Se si intende compensare somme superiori a 5.000 €, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, che deve essere dotata del visto di conformità.

Le nuove regole si applicano **a partire dalle dichiarazioni presentate dal 24.04.2017.**

RICORDA

Imposte dirette

Il limite di 5.000 euro è riferito alle **singole tipologie di crediti** emergenti dalla dichiarazione, nel caso delle compensazioni di crediti da **imposte dirette**, la compensazione **non è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione**.
Di conseguenza, fermo restando l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione alternativa) sulla relativa dichiarazione, è possibile compensare i crediti derivanti da imposte dirette già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.

02. Il Modello F24 come compilarlo con le compensazioni IVA

Come compilare il modello F24

I titolari di partita Iva, ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del D.L. n. 223 del 2006, sono tenuti comunque a presentare il modello F24 con modalità telematiche e devono ricordare **alcune regole** fondamentali (art. 11 comma 2 D.l. 66/2014):

Titolari di partita IVA

- in caso di **mod. F24 a zero**, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**);
- in caso **mod. F24 a debito con o senza compensazione**, questo va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione.

Oltre a questo, i titolari di partita Iva sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) **per i modd. F24** che espongono un utilizzo in **compensazione del credito IVA di importo annuo superiore a € 5.000.**

Compensazioni > a 5.000 euro

RICORDA

I soggetti titolari di Partita Iva hanno l'obbligo di utilizzare **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate qualora essi **intendano compensare**, **per qualsiasi importo**, **crediti** IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Obbligo per i soggetti Iva

Per i soggetti non titolari di Partita Iva la Risoluzione 68/2017 dell'Agenzia delle Entrare ricorda che: «*fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:*

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo».

Altri soggetti

03. I rimborsi trimestrali

I rimborsi trimestrali

Il credito trimestrale può essere chiesto a rimborso da quei contribuenti che abbiano un'eccedenza di importo superiore a 2.582,28 euro presentando l'apposito modello TR anche nell'ipotesi che intendano compensare questo credito in "*orizzontale*".

Superiore a 2.582,28 euro

Il credito IVA trimestrale può essere chiesto a rimborso, tra gli altri, da quei soggetti che nel periodo di riferimento:

- hanno effettuato, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti. Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti supera mediamente quella mediamente applicata sulle vendite maggiorata del 10% escludendo dal computo acquisti e cessioni di beni ammortizzabili (art. 3 comma 6 DL 250/1995);
- hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972, o altre operazioni non imponibili assimilate di cui agli artt. 41 e 58 del DL 331/1993 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo;
- hanno effettuato acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti (con esclusione delle spese su un bene in comodato o goduto in leasing perché di proprietà altrui).

Condizioni per il rimborso

RICORDA

In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile che il credito, superiore ai limiti detti, possa essere utilizzato, in tutto o in parte in compensazione purché ricorrano le medesime condizioni anzidette (art. 8 co 3 DPR 542/1999).

Facoltà di compensazione

Importi superiori a 5.000 euro annui

Se il credito Iva che si vuole utilizzare in compensazione *orizzontale* sia d'importo **superiore a 5.000 euro annui**, è previsto:

- che la compensazione possa essere effettuata **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione del modello TR (art. 3 DL 50/2017);
- che il modello TR abbia apposto il **visto di conformità**;
- che siano utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (art. 37, co 49-bis, DL 223/2006).

Risoluzione Agenzia Entrate n. 103/2017

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 103/2017, ha specificato che:

- il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione da cui emerge il credito onde poter utilizzare in compensazione il credito Iva annuale o infrannuale per importi **superiori a 5.000 euro annui**;
- lo stesso è obbligatorio anche se alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione;
- qualora fosse presentato un modello IVA TR con credito chiesto di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza visto, l'utilizzo in misura inferiore non ne invaliderà la spettanza (occorrerà un modello TR integrativo per beneficiare dell'eccedenza);
- il limite dei 5.000 euro va calcolato tenendo conto **dei crediti trimestrali chiesti in compensazione in precedenza**;
- per quanto riguarda i soggetti abilitati all'apposizione del visto è richiesta l'iscrizione negli albi indicati **ma non l'esercizio della professione in forma di lavoro autonomo**.

Scadenze

RICORDA

Il modello TR deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di conclusione del trimestre, pertanto il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre. Il credito Iva del quarto trimestre può essere chiesto a rimborso solo con la **dichiarazione annuale**.
La presentazione solo per via telematica.

Del modello TR vediamo succintamente il quadro TD composto da tre sezioni:

Compilazione del quadro TD

Sezione	Motivo	Rigo	Descrizione
Prima	Presupposti	**TD1**	Aliquota media
		TD2	Operazioni non imponibili
		TD3	Acquisto di beni ammortizzabili
		TD4	Soggetti non residenti
		TD5	Operazioni non soggette
Seconda	Importo	**TD6**	Importo del credito trimestrale chiesto a rimborso
		TD7	Indicare l'importo che si intende utilizzare in compensazione con limite di 700.000 euro annui elevato a 1 milione di euro per i subappaltatori con volume di affari costituito per l'80% da prestazioni rese per detti contratti nell'anno precedente
		TD8	Per il rimborso e per il visto
Terza	Iva di gruppo	**TD9**	Sia per il rimborso che per la compensazione

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione degli argomenti trattati in questo stampato interno.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Buon lavoro